

# De consensu libero præstando

Siamo alla vigilia delle nozze: la sera due sposi vanno in chiesa di S. Paolo della Croce per confessarsi e così, in grazia di Dio, essere pronti al S. Matrimonio.

Chissà quante confidenze si sono fatti durante i lunghi anni di fidanzamento; però... Eurosia vorrebbe sapere un po' tutto il passato di Lallo.

Escogita un mezzo: dare il permesso al confessore di parlare delle sue miserie ed indurre Lallo a fare altrettanto. Lallo accettò. E così fu pattuito.

Si confessa dapprima Eurosia (e ne inventa di grosse, perchè vuol sapere... le supposte grosse dello sposo); poi si confessa Lallo.

Prima di uscire però dal confessionale, ambedue avvisano Padre Ernestuccio del permesso di parlare pure all'altra parte di quanto ha da loro udito.

Mentre sono in chiesa per la penitenza, il giovanissimo Padre Ernestuccio si prepara sul portone ed alla loro uscita: « Oh! bravi, bravi, sono contento che cambiate vita. Tu, Eurosia, basta colla vita di mondo, solo il tuo marito; e tu Lallo solo la tua Eurosia; fai il bravo; hai già attorno tre figli, hai fatto piangere tante ragazze; adesso basta! ».

Fu un cambiamento di scena a vista.

Eurosia scappò da una parte, Lallo dall'altra.

Si può celebrare ancora tale matrimonio?

## DEL SIGILLO SACRAMENTALE

C.J.C. « Can. 889: § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodatur aliquatenus peccatorem.

§ 2. Obligatione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpretes aliique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit ».

« Can. 2369, § 1: Confessarium, qui sigillum sacramentale directe violare praesumpserit, manet excommunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata; qui vero indirecte tantum, obnoxius est poenis, de quibus in can. 2368, § 1.

§ 2. Quicumque praescriptum can. 889, § 2 temere violaverit, pro reatus gravitate plectatur salutari poena, quae potest esse etiam excommunicatio ».

Padre Ernestuccio non è fortunatamente incorso in censura: Deo gratias!

Tuttavia ricordiamo che il can. 1757, § 3, n. 2, proibisce persino di essere citati in giudizio e considera come « incapaces in testimonio ferendo » « sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi a vinculo sigilli soluti sint, imo audita a quovis et quoquo

modo occasione confessionis ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt ».

« Estote prudentes... (Mt., VI, 33).

« Videte quomodo caute ambuletis » (Eph., V, 15).

E' bene accettare simili permessi?

#### DE CONSENSU MATRIMONIALI

« Can. 1081, § 1: Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus; qui nulla humana potestate suppleri valet.

§ 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad proles generationem ».

Deve essere libero: « Can. 1086, § 1. Internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis.

§ 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem, invalide contrahit.

Qui si può dire tale?

#### CONCLUSIONE

Il parroco non si lasci sfuggire una bella occasione per dimostrarsi padre.

Li calmi e si accerti della loro volontà di volersi sposare.

Però farà sottoscrivere una dichiarazione con la quale Eurosia da sola, Lallo pure da solo, attestino di volersi *ancora liberamente* sposare (di prestare cioè tutto il loro consenso), sebbene siano note tali... rivelazioni.

CAN. PIETRO SPADA

*dell'Ufficio matrimoniale nella Curia arcivescovile di Milano*

*Edizioni Vita e Pensiero:*

## Preparazione al matrimonio e alla famiglia

di ALBERT KRIEKEMANS

Volume di pagine 200, L. 700



Richieste a « Vita e Pensiero » / Milano